

**Adempimenti.** Le soluzioni e i problemi ancora aperti in vista del primo test sull'agevolazione previsto con l'F24 del 16 giugno

# Bonus 80 euro, rischio cartelle

Compensazione «vietata» alle aziende con debiti erariali superiori a 1.500 euro

**Luca De Stefani**

//// A pochi giorni dalla scadenza del 16 giugno 2014, primo test per recuperare in F24 gli 80 euro anticipati in busta paga dai sostituti d'imposta, non è ancora chiaro come devono comportarsi i contribuenti che non possono utilizzare l'istituto della compensazione in F24 perché hanno dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro.

## Creditori portabile

Il maxi emendamento al Dl 66/2014 ha risolto il problema dell'incapienza eliminando la parte della norma che imponeva al sostituto d'imposta di utilizzare il credito degli 80 euro solo per compensare «l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza», quello dei «contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga» (si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 maggio 2014). Questo vincolo verrà eliminato, però, solo da quando entrerà in vigore la legge di conversione del decreto Irpef (quindi, sicuramente dopo la scadenza del 16 giugno 2014), la quale prevede che gli 80 euro erogati potranno essere recuperati «dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione» in F24. Quindi, secondo le regole generali, saranno scomputabili da tutti gli altri debiti che transitano per il modello unificato di pagamento e saranno riportabili in avanti, se in quel mese non vi saranno debiti da pagare.

## Cartelle da più di 1.500 euro

Sia prima sia dopo la conversione del Dl Irpef, però, la compensazione in F24 è vietata per chi ha cartelle esattoriali scadute, complessivamente superiori a 1.500 euro (si veda «Il Sole 24 Ore» del 13 maggio 2014). Dal 1° gennaio 2011, infatti, è vietata la compensazione di crediti per imposte erariali, in presenza di debiti «iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori» di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali, al momento del versamento, è scaduto il termine di pagamento, cioè dopo 60 giorni dalla notifica della cartella (articolo 31 del Dl 78/2010).

Anche se la norma prevede il divieto di utilizzo del credito in compensazione «fino a concor-

renza dell'importo dei debiti» di 1.500 euro e la relazione illustrativa sottolinea che «l'inibizione opera, naturalmente, limitatamente all'importo dei debiti», secondo la circolare 11 marzo 2011, n. 13/E questo limite «deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo», non può «effettuare alcuna compensazione, se non provvede prima al pagamento del debito scaduto», per l'intero importo. Quindi, se vi sono pendenze superiori a 1.500 euro, è vietata qualsiasi compensazione, anche per la parte del credito che eccede gli scaduti.

Tra i debiti e i crediti per imposte erariali, che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, perché non sono importi anticipati dal contribuente. Secondo le Entrate, infatti, la norma è «tesa ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall'anticipazione di imposte da parte dello stesso».

Quanto al credito d'imposta degli 80 euro, questo viene generato proprio grazie alla sua anticipazione da parte del datore di lavoro al dipendente: quindi rientra tra i crediti non compensabili, se vi sono ruoli scaduti superiori ai 1.500 euro.

## Ritenute e principio di cassa

Con la norma oggi in vigore, prima vanno scomputati i debiti per le ritenute d'acconto e solo se resta altro credito questo va utilizzato per i contributi Inps. I contributi previdenziali, però, vanno pagati il 16 del mese successivo a quello di competenza (quindi, quelli della busta paga di maggio 2014 vanno pagati entro il 16 giugno 2014), mentre le ritenute d'acconto vanno pagate entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento della busta paga. Ecco che per le retribuzioni di maggio 2014, pagate a giugno 2014, si deve compensare il credito d'imposta degli 80 euro il 16 giugno solo per la parte che non verrà compensata utilizzando tutte le ritenute (relative alle buste paga di maggio) da pagare entro il 16 luglio 2014. In questo ca-

os, verrà convertito, probabilmente a fine giugno, il decreto Irpef con regole diverse e non retroattive. Se ciò avverrà, comunque, il credito Irpef potrà essere compensato con qualunque altro debito in F24 e potrà essere portato in avanti, in caso di incapienza di debiti da parte del datore di lavoro.



**Semaforo verde, giallo e rosso**

I problemi sulla compensazione chiariti dalle Entrate, quelli risolti dal maxi emendamento al decreto Irpef (non ancora in vigore) e quelli aperti




**IL VIA LIBERA  
ARRIVATO  
DAL FISCO**

**01 | IL LIMITE  
DI 700MILA EURO**

Le Entrate hanno chiarito che alla compensazione del credito d'imposta degli 80 euro in F24 **non si applica il limite annuale dei 700mila euro di compensazioni** in F24. Il problema non era tanto quello di raggiungere da maggio a dicembre 2014 questo limite

con le sole compensazioni degli 80 euro per dipendente (ci vorrebbero 1.094 dipendenti), ma quello di aver già compensato un altro credito in F24 per questa cifra, come spesso accade per gli esportatori abituali, che accumulano ingenti crediti Iva e ogni anno superano questo limite.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in F24 è di 700mila euro (516.456,90 euro dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2013) per ciascun anno solare. Questi vincoli, quindi, per l'agenzia delle Entrate non sono applicabili al bonus degli 80 euro



**IL VIA LIBERA  
IN ATTESA  
DEL DECRETO**

**02 | TRA CASSA  
E COMPETENZA**

Con la norma **oggi** in vigore è possibile compensare il credito d'imposta degli 80 euro in F24 **solo con le ritenute relative a maggio 2014** e con i contributi previdenziali di competenza del «medesimo periodo di paga». Quindi, prima vanno scomputati i debiti per le ritenute d'acconto e solo se resta altro credito questo va utilizzato per i contributi Inps. Va considerato, però, che i contributi previdenziali vanno pagati il 16 del mese successivo a quello di competenza (quindi, quelli della busta paga di maggio 2014, vanno pagati entro il 16 giugno 2014), mentre le ritenute d'acconto vanno pagate entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento della busta paga: così, lunedì prossimo scadono solo quelli relativi alle retribuzioni di aprile o maggio, se pagate a maggio 2014. Nella stragrande maggioranza, però, le buste paga vengono pagate nel mese successivo alla loro competenza. Ecco che per quelle di competenza di maggio 2014, pagate a giugno 2014, si deve compensare il credito d'imposta degli 80 euro il prossimo 16 giugno solo per la parte che non verrà compensata utilizzando tutte le ritenute (relative alle buste paga di maggio) da pagare entro il 16 luglio 2014. Quindi,

temporalmente, va fatta prima (il 16 giugno) la compensazione del credito residuo rispetto a quello che verrà utilizzato per pagare successivamente (il 16 luglio) tutte le ritenute di competenza di maggio 2014 (per le retribuzioni pagate a giugno 2014). In questo caos, verrà convertito, probabilmente a fine giugno, il decreto Irpef con regole diverse e non retroattive. Se ciò avverrà, comunque, **il credito Irpef potrà essere compensato con qualunque altro debito in F24** e potrà essere portato in avanti, in caso di incapienza di debiti da parte del datore di lavoro

del 25 maggio 2014). Ora, grazie all'approvazione del maxi emendamento, questo vincolo è stato eliminato e gli 80 euro erogati dal datore di lavoro sono scomputabili in F24 da tutti gli altri debiti che transitano per il modello unificato di pagamento e sono riportabili in avanti, se in quel mese non vi sono debiti da pagare. La modifica al decreto Irpef, però, entrerà in vigore solo dopo la scadenza del 16 giugno 2014

**03 | COMPENSAZIONE  
IN F24**

Il decreto Irpef oggi in vigore non parla di compensazione in F24, ma la risoluzione 48/E/2014 ha istituito il codice tributo 1655 da utilizzare nel modello unificato. Nonostante la poca aderenza con il dettato normativo, quindi, **la compensazione esterna in F24 sembra essere l'unico modo possibile, per i sostituti d'imposta, per recuperare il credito per la scadenza del 16 giugno 2014**. Con questa norma, cioè senza considerare la conversione del decreto Irpef, non è stato chiarito se il passaggio obbligatorio in F24 consentirà di compensare, il prossimo 16 giugno 2014, anche debiti diversi dalle ritenute o dai contributi previdenziali, ampliando così i limiti della norma agevolativa

**04 | IL PROBLEMA  
DELL'INCAPIENZA**

Solo quando entrerà in vigore il maxi emendamento alla legge di conversione del Dl 66 (presumibilmente a fine giugno), potrà considerarsi risolto il problema della possibile incapienza del datore di lavoro, in quanto solo **da quel momento** si considererà **eliminata la parte della norma che oggi impone al sostituto d'imposta di utilizzare il credito degli 80 euro solo per compensare «l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza», quello dei «contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga»** (si veda Il Sole 24 Ore



**IL VIA LIBERA  
FINORA  
NEGATO**

**01 | LO STOPIMPOSTO  
DAI DEBITI DA 1.500 EURO**

Né l'agenzia delle Entrate, né il maxi emendamento hanno chiarito il problema dei sostituti d'imposta che hanno **debiti iscritti a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori di ammontare **superiore a 1.500 euro** e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Questi soggetti **non**

**possono compensare in F24** crediti relativi a imposte erariali, prima del pagamento delle cartelle esattoriali. Tra i debiti e i crediti per imposte erariali, che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, perché non sono

importi anticipati dal contribuente. Relativamente al credito d'imposta degli 80 euro, va detto che questo viene generato proprio grazie alla sua anticipazione da parte del datore di lavoro al dipendente. E quindi rientra tra i **crediti non compensabili**, se vi sono ruoli scaduti superiori ai 1.500 euro